

(N. 831-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (finanze e tesoro) del Senato della Repubblica  
nella seduta dell'8 febbraio 1950*

*modificato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati  
dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 31 maggio 1950 (V. Stampato N. 1091).*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(DE GASPERI)**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**(VANONI)**

**e col Ministro del Tesoro**

**(PELLA)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 9 GIUGNO 1950

Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, e approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1946, i salariati addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale perdono la qualifica di «incaricati

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, è ratificato.

Art. 2.

A decorrere dal 1° settembre 1946 i salariati addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale perdono la qualifica di «incaricati sta-

stabili » ed assumono, entro il limite dei posti stabiliti dal successivo articolo 2, quelle previste dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, venendo ammessi al trattamento giuridico economico fissato da tale decreto e successive modificazioni.

## Art. 2.

La tabella organica dei salariati, di cui al precedente articolo 1, approvata con regio decreto 8 gennaio 1931, n. 41, è, a decorrere dal 1° settembre 1946, sostituita dalla seguente:

MINISTERO DELLE FINANZE	Gruppo	1ª categoria	2ª categoria	TOTALE
	Capi operai	Operai specializzati	Operai qualificati	
Comando generale della guardia di finanza . . . . .	4	16	5	25

## Art. 3.

In dipendenza del nuovo inquadramento previsto dagli articoli precedenti, cessano di spiegare effetto, nei confronti dei salariati ivi indicati, le disposizioni relative al trattamento giuridico-economico proprio degli incaricati stabili, in genere, e quelle già riguardanti detti salariati, in particolare.

Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, verrà provveduto nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 62 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1949-50 e del capitolo corrispondente dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

stabili » ed assumono, entro il limite dei posti stabiliti dal successivo articolo 3, quelle previste dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, venendo ammessi al trattamento giuridico economico fissato da tale decreto e successive modificazioni.

## Art. 3.

La tabella organica dei salariati, di cui al precedente articolo 2, approvata con regio decreto 8 gennaio 1931, n. 41, è, a decorrere dal 1° settembre 1946, sostituita dalla seguente:

*Identica.*

## Art. 4.

*Identico.*

Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione del precedente articolo 2, verrà provveduto nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 62 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1949-50 e del capitolo corrispondente dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.